

*Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige*

Ripartizione II
Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e
previdenza
Ufficio per la Previdenza sociale e
per l'ordinamento delle APSP



*Autonome Region
Trentino-Südtirol*

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten, Ordnungsbefugnisse und
Vorsorge
Amt für Sozialfürsorge und
für die Ordnung der ÖBPB

Trento, 9 gennaio 2017

OGGETTO CIRCOLARE – Modifiche alla legge regionale n. 10/2014 in materia di diritto di
accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
L O R O S E D I

Alle APSP della regione autonoma
Trentino - Alto Adige
L O R O S E D I

Spett.le
Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena, 26
39100 B O L Z A N O

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trento
Via Calepina, 13
38122 T R E N T O

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Via Alto Adige, 60
39100 B O L Z A N O

Ai Consorzi dei comuni B I M
della regione Trentino – Alto Adige
L O R O S E D I

e, per conoscenza

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 T R E N T O

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Politiche Sanitarie e per la non
autosufficienza
Via Gilli, 4
38121 T R E N T O



Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 24. Politiche sociali
Via Canonico M. Gamper, 1
39100 BOLZANO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 B O L Z A N O

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 T R E N T O

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 B O L Z A N O

Alla Associazione delle Residenze
per Anziani dell'Alto Adige
Via Canonico M. Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alla Unione Provinciale Istituzioni
per l'Assistenza (UPIPA)
Via Sighele, 7
38122 T R E N T O

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
L O R O S E D I

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
L O R O S E D I

Si comunica che sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 di data 15 dicembre 2016, numero straordinario n. 1, è stata pubblicata la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) che ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

La legge regionale n. 16/2016 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (16 dicembre 2016).



Il decreto legislativo n. 97/2016, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 124/2015 (cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione) apporta importanti modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 con riguardo soprattutto all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

Le modifiche recate dall'articolo 1 della LR n. 16/2016 alla LR n. 10/2014, rispecchiano di fatto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016, tra le quali assume particolare rilevanza il diritto di accesso civico che viene riportato anche nel titolo del decreto n. 33/2013 novellato e, conseguentemente, nel titolo della LR n. 10/2014 medesima. A tale proposito, vista la complessità della questione e tenuto conto delle osservazioni pervenute che hanno evidenziato - in particolare - le difficoltà gestionali connesse all'attuazione dell'istituto in parola, tenuto conto della necessità di salvaguardare l'efficiente e razionale andamento dell'azione amministrativa, soprattutto negli enti locali di modeste dimensioni che caratterizzano il territorio regionale, l'ambito oggettivo dell'istituto stesso viene individuato solo nei documenti amministrativi (e non anche nei dati e nelle informazioni) detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. (articolo 1, comma 1, lettera 0a) della LR n. 10/2014, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.2 della LR n. 16/2016).

Si osserva che non è stato modificato l'impianto normativo della LR n. 10/2014 e, pertanto, al fine di garantire, da parte di tutti gli enti, una certa uniformità nella pubblicazione delle informazioni e nelle modalità di rappresentazione delle medesime – uniformità peraltro imposta dalla stessa legge statale – è stato mantenuto all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014 il rinvio in gran parte alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel testo vigente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari enti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché dell'eterogeneità delle attività – e conseguentemente dei dati e delle informazioni – dei medesimi enti.

Le modifiche apportate all'articolo 1 della LR n. 10/2014 da parte dell'articolo 1 della LR n. 16/2016, sono sostanzialmente modifiche di carattere tecnico finalizzate, da una parte, al recepimento delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 e, dall'altra, a ripulire e ad aggiornare il testo della legge regionale in argomento rispetto a riferimenti ad articoli del D.Lgs. n. 33/2013 abrogati dal citato D.Lgs. n. 97/2016.

Viene inoltre operato il coordinamento sotto il profilo tecnico delle disposizioni della LR n. 10/2014 con le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare si prevede alla nuova lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della LR n. 10/2014, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.3 della LR n. 16/2016, che l'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi.

Si prevede poi all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.5 della LR n. 16/2016 (che modifica l'articolo 1, comma 1, lettera c) della LR n. 10/2014) che trovano applicazione, nei confronti degli enti ed organismi in discorso, le disposizioni dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative, disposizioni precedentemente contenute nell'articolo 15 del previgente testo del decreto stesso. Si chiarisce inoltre che per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio. Tale disposizione va letta in combinato disposto con il citato articolo 14, il quale prevede al comma 1-quinquies che gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 14, si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni



altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

Solo nel caso in cui, quindi, per i suddetti incarichi di direzione d'ufficio presso la Regione o le CCIAA sia previsto l'affidamento di deleghe o lo svolgimento di funzioni dirigenziali si dovrà provvedere alle pubblicazioni ai sensi del citato articolo 14, comma 1.

In relazione ad alcuni obblighi di pubblicità, inoltre, la legge regionale rinvia espressamente a quanto disposto dalla normativa provinciale che regola la specifica materia. In particolare, si rinvia a questa per gli obblighi di pubblicità in materia di:

- incarichi di collaborazione o di consulenza (articolo 1, comma 1, lettera d) della LR n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.6 della LR n. 16/2016);

- contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il rinvio è all'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia – vedi articolo 1, comma 1, lettera l) della LR n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.8 della LR n. 16/2016).

Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2014, come novellata dalla LR n. 16/2016, si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della LR n. 10/2014 le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della legge regionale in argomento trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale. (articolo 1, comma 2 della LR n. 10/2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della LR n. 16/2016).

Rimane fermo inoltre quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 della LR n. 10/2014 che prevede che le disposizioni della legge regionale medesima si applicano anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., ossia ai consorzi-azienda, alle associazioni di comuni, alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni.

In armonia con i tempi previsti dal decreto legislativo n. 97/2016 si prevede all'articolo 2, comma 1 della LR n. 16/2016 che gli enti, le società e le aziende nei cui confronti trova applicazione la normativa regionale in discorso si adeguino alle modifiche proposte entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale stessa.

L'articolo 2, comma 2 della LR n. 16/2016 prevede poi che il termine di un anno previsto dall'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 97/2016, riguardante sia gli obblighi di pubblicazione delle banche dati che la verifica della completezza e della correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati stesse, decorra, per i suddetti enti, società e aziende, non dalla data di entrata in vigore del citato decreto, ma dalla data di entrata in vigore della LR n. 16/2016.

Al fine di agevolare la comprensione della nuova legge regionale e di poter contare su un testo normativo il più possibile organico, la scrivente Ripartizione ha predisposto un documento, che si fornisce in allegato alla presente, che riporta, nella colonna di sinistra il testo del decreto



legislativo n. 33/2013 coordinato con il decreto legislativo n. 97/2016, con barrate le parti del medesimo che non trovano applicazione in ambito regionale e, nella colonna a destra, le disposizioni della legge regionale n. 10/2014, come modificata dalla LR n. 16/2016, che specificano o derogano alle disposizioni direttamente applicabili del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. medesimo (la versione tedesca sarà inviata non appena disponibile).

Si allega altresì il testo della LR n. 10/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla LR n. 16/2016.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

dott.ssa Loretta Zanon

firmato digitalmente

Allegati:

- testo coordinato della normativa nazionale e regionale applicabile in regione
- testo della LR n. 10/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla LR n. 16/2016.

Riferimento:

dott.ssa Stefania Tomazzoni

☎ +39 0461 201 444

@: previdenza@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Via Gazzoletti, 2 – 38122 Trento

Codice fiscale 80003690221

*Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige*

Ripartizione II
Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e
previdenza
Ufficio per la Previdenza sociale e
per l'ordinamento delle APSP



*Autonome Region
Trentino-Südtirol*

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten, Ordnungsbefugnisse und
Vorsorge
Amt für Sozialfürsorge und
für die Ordnung der ÖBPB

Trient, den 9. Jänner 2017

BETREFF: RUNDSCHREIBEN – Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 10/2014 betreffend das
Recht auf Bürgerzugang sowie die Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von
Informationen

An die Gemeinden
der Autonomen Region Trentino-Südtirol

An die ÖBPB
der Autonomen Region Trentino-Südtirol

An Pensplan Centrum AG
Raingasse 26
39100 BOZEN

An die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Trient
Via Calepina 13
38122 TRIENT

An die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen
Südtiroler Straße 60
39100 BOZEN

An die Gemeindenverbände der Wassereinzugsgebiete (BIM)
der Region Trentino-Südtirol

u. z. K.

An die Autonome Provinz Trient
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi 11/a
38122 TRIENT

An die Autonome Provinz Trient
Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza
Via Gilli 4
38121 TRIENT

An die Autonome Provinz Bozen
Abteilung 24 - Soziales
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1
39100 BOZEN



An die Autonome Provinz Bozen
Abteilung 7 – Örtliche Körperschaften
Silvius-Magnago-Platz 1
39100 BOZEN

An den Gemeindenverband der Provinz Trient
Via Torre Verde 23
38122 TRIENT

An den Südtiroler Gemeindenverband
Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 10
39100 BOZEN

An den Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 BOZEN

An den Landesverband der Fürsorgeeinrichtungen (U.P.I.P.A)
Via Sighele 7
38122 TRIENT

An die Gemeinschaften
der Autonomen Provinz Trient

An die Bezirksgemeinschaften
der Autonomen Provinz Bozen

Im Amtsblatt der Region vom 15. Dezember 2016, Nr. 50 – Sondernummer Nr. 1 wurde das Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 (Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2017 der Region) veröffentlicht, mit dem die Regionalbestimmungen in Sachen Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, den mit gesetzesvertretendem Dekret vom 25. Mai 2016, Nr. 97 (Überarbeitung und Vereinfachung der Bestimmungen betreffend Korruptionsvorbeugung, Bekanntmachung und Transparenz zur Verbesserung des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 und des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 im Sinne des Art. 7 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124 in Sachen Neuordnung der öffentlichen Verwaltungen) eingeführten Neuerungen angepasst wurden.

Das Regionalgesetz Nr. 16/2016 ist am Tag nach seiner Veröffentlichung (16. Dezember 2016) in Kraft getreten.

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 97/2016 zur Durchführung der Delegierung laut Art. 7 des Gesetzes Nr. 124/2015 (sogenannte Reform der öffentlichen Verwaltung) hat wichtige Änderungen zum GvD Nr. 33/2013 – vor allem was den Anwendungsbereich der Pflichten und Maßnahmen in Sachen Transparenz der öffentlichen Verwaltung anbelangt – eingeführt.

Die durch Art. 1 des RG Nr. 16/2016 eingeführten Änderungen zum RG Nr. 10/2014 widerspiegeln de facto die durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 97/2016 eingeführten Neuerungen. Darunter ist insbesondere das Recht auf Bürgerzugang zu erwähnen, das in den Titel des novellierten Dekrets Nr. 33/2013 eingefügt wurde und daher auch im Titel des RG Nr. 10/2014



aufscheint. Angesichts der Komplexität des Themas und unter Berücksichtigung der eingelangten Bemerkungen, welche insbesondere auf die verwaltungstechnischen Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Rechtsinstituts hingewiesen haben, sowie in Anbetracht der Notwendigkeit, die Effizienz und Angemessenheit der Verwaltungstätigkeit – vor allem in den kleineren örtlichen Körperschaften, die im Gebiet der Region überwiegend sind – zu gewährleisten, gelten als Gegenstand des Bürgerzugangs nur die Verwaltungsunterlagen (und nicht auch die Daten und Informationen) im Besitz der Verwaltung, die über die im Sinne des Art. 5 Abs. 1 des GvD. Nr. 33/2013 mit seinen späteren Änderungen veröffentlichungspflichtigen hinausgehen (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des RG Nr. 10/2014, eingeführt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2 des RG Nr. 16/2016).

Da das ursprüngliche Gefüge des RG Nr. 10/2014 nicht geändert wurde, wird im Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 10/2014 im Wesentlichen weiterhin auf die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 (in dem zum Datum des Inkrafttretens des GvD Nr. 97/2016 geltenden Wortlaut) verwiesen, damit in sämtlichen Körperschaften eine gewisse Einheitlichkeit bei der Veröffentlichung und Darstellung der Informationen gewährleistet wird, wie es auch im Staatsgesetz vorgeschrieben ist. Allerdings wurde – aufgrund der Besonderheiten der Ordnungen der verschiedenen unter den Anwendungsbereich des Regionalgesetzes fallenden Körperschaften sowie deren unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche und demnach der betreffenden Daten und Informationen – die Nichtanwendung bzw. Präzisierung einiger Bestimmungen vorgesehen.

Die mit Art. 1 des RG Nr. 16/2016 vorgenommenen Änderungen zum Art. 1 des RG Nr. 10/2014 sind im Wesentlichen rein technischer Art und bezwecken zum einen die Übernahme der durch das GvD Nr. 97/2016 eingeführten Neuerungen und zum anderen die Aktualisierung der im Wortlaut des erwähnten Regionalgesetzes enthaltenen Verweise auf durch das GvD Nr. 97/2016 aufgehobene Artikel des GvD Nr. 33/2013.

Überdies werden die Bestimmungen des RG Nr. 10/2014 mit den neuen Bestimmungen des GvD Nr. 33/2013 koordiniert.

Insbesondere wird im neuen Wortlaut des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG Nr. 10/2014 – ersetzt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.3 des RG Nr. 16/2016 – vorgesehen, dass der Art. 9-*bis* des GvD. Nr. 33/2013 mit seinen späteren Änderungen ausschließlich auf die Datenbanken laut Anlage B desselben Dekrets angewandt wird, für deren Daten die Übermittlungspflicht seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, besteht.

Ferner wird im Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.5 des RG Nr. 16/2016 (mit dem der Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG Nr. 10/2014 geändert wird) vorgesehen, dass auf besagte Körperschaften und Einrichtungen die Bestimmungen des Art. 14 des GvD Nr. 33/2013 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Inhaber von Führungsaufträgen und von Organisationspositionen anzuwenden sind, die im Art. 15 des vorher geltenden Wortlauts desselben Dekrets enthalten waren. Es wird ferner präzisiert, dass für die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern unter Organisationspositionen die Aufträge zur Amtsleitung zu verstehen sind. Diese Bestimmung ist in Verbindung mit besagtem Art. 14 auszulegen, dessen Abs. 1-*quinquies* vorsieht, dass die Veröffentlichungspflichten laut Art. 14 Abs. 1 auch für die Inhaber von Organisationspositionen gelten, denen im Sinne des Art. 17 Abs. 1-*bis* des GvD Nr. 165/2001 Aufgaben übertragen werden, sowie in den Fällen laut Art. 4-*bis* Abs. 2 des Gesetzesdekrets vom 19. Juni 2015, Nr. 78 und in allen weiteren Fällen, in denen Führungsaufgaben ausgeübt werden. Für die sonstigen Inhaber von Organisationspositionen ist nur der Lebenslauf zu veröffentlichen.

Demzufolge sind die Veröffentlichungen im Sinne des Art. 14 Abs. 1 nur dann vorzunehmen, wenn für die genannten Aufträge zur Amtsleitung bei der Region oder den Handelskammern die Übertragung von Aufgaben oder die Ausübung von Führungsaufgaben vorgesehen ist.



Außerdem verweist das Regionalgesetz in Bezug auf einige Bekanntmachungspflichten ausdrücklich auf die Bestimmungen der einschlägigen Landesgesetzgebung. Im Einzelnen gelten diese für die Bekanntmachungspflichten in folgenden Bereichen:

- Mitarbeits- oder Beratungsaufträge (Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des RG Nr. 10/2014, geändert durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.6 des RG Nr. 16/2016);

- öffentliche Verträge für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge (Verweis auf Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 und auf Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, unbeschadet der einschlägigen Landesbestimmungen – s. Art. 1 Abs. 1 Buchst. l) des RG Nr. 10/2014, geändert durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.8 des RG Nr. 16/2016).

Die Bestimmungen des durch das RG Nr. 16/2016 novellierten Regionalgesetzes Nr. 10/2014 gelten auch – sofern vereinbar – für die von der Region kontrollierten Betriebe und Gesellschaften sowie für die von den Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, kontrollierten Betriebe und Gesellschaften, es sei denn, die anzuwendenden Landesbestimmungen sehen eine anderslautende Regelung für das Sachgebiet vor. Als der öffentlichen Kontrolle unterliegende Gesellschaften gelten die Gesellschaften laut dem in Anwendung des Art. 18 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124 erlassenen gesetzesvertretenden Dekret. Das Regionalgesetz Nr. 10/2014 gilt nicht für die börsennotierten Gesellschaften laut besagtem GvD. Die Bestimmungen dieses Regionalgesetzes gelten überdies – sofern vereinbar – auch für die wie auch immer benannten Vereinigungen, Stiftungen und Körperschaften des privaten Rechts auch ohne Rechtspersönlichkeit der öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, mit einem Haushalt über 500.000,00 Euro, deren Tätigkeit im letzten Dreijahreszeitraum für mindestens zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre vorwiegend von den oben genannten öffentlichen Körperschaften finanziert wurde und in denen alle Verwaltungs- oder Führungsorgane oder Mitglieder derselben von öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, bestellt werden (Art. 1 Abs. 2 des RG Nr. 10/2014, ersetzt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG Nr. 16/2016).

Dabei unbeschadet bleibt der Art. 1 Abs. 10 des RG Nr. 10/2014, laut dem die in demselben Regionalgesetz enthaltenen Bestimmungen auch für die Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit laut Art. 41-bis – 42-bis des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen, nämlich Konsortialbetriebe, Gemeindevereinigungen, Gemeindenverbände und Pflichtkonsortien gelten.

Im Einklang mit den Fristen laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 97/2016 wird im Art. 2 Abs. 1 des RG Nr. 16/2016 vorgesehen, dass sich die Körperschaften, Gesellschaften und Betriebe, für die die oben genannten Regionalbestimmungen gelten, innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten desselben Regionalgesetzes den besagten Änderungen anpassen.

Ferner wird im Art. 2 Abs. 2 des RG Nr. 16/2016 vorgesehen, dass die für die Pflicht zur Veröffentlichung der Datenbanken sowie für die Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der den öffentlichen Verwaltungen, die Inhaber der Datenbanken sind, bereits mitgeteilten Daten vorgesehene Frist eines Jahres laut Art. 42 Abs. 2 des GvD Nr. 97/2016 für genannte Körperschaften, Gesellschaften und Betriebe nicht ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des besagten Dekrets, sondern ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des RG Nr. 16/2016 läuft.

Zum besseren Verständnis des neuen Regionalgesetzes anhand einer möglichst vollständigen Übersicht der einschlägigen Bestimmungen hat die Abteilung für institutionelle Angelegenheiten der Region das beiliegende Dokument ausgearbeitet. In der linken Spalte wird der mit GvD Nr. 97/2016 koordinierte geltende Wortlaut des GvD Nr. 33/2013 wiedergegeben, in dem die im Gebiet der Region nicht anzuwendenden Bestimmungen durchgestrichen sind; in der rechten Spalte sind die Bestimmungen des durch RG Nr. 16/2016 geänderten Regionalgesetzes Nr. 10/2014 angeführt, die Ausnahmen bzw. Präzisierungen zu den unmittelbar anwendbaren Bestimmungen



des GvD Nr. 33/2013 mit seinen späteren Änderungen enthalten. Sobald die deutsche Fassung des koordinierten Textes der in der Region anwendbaren Staats- und Regionalbestimmungen verfügbar ist, wird diese ebenfalls zugesandt.

In der Anlage wird ferner der Wortlaut des RG Nr. 10/2014, koordiniert mit den durch RG Nr. 16/2016 eingeführten Änderungen, übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II

Dr.ⁱⁿ Loretta Zanon

digital signiert

Anlagen:

- Koordinierter Text der in der Region anwendbaren Staats- und Regionalbestimmungen
- Wortlaut des RG Nr. 10/2014, koordiniert mit den durch RG Nr. 16/2016 eingeführten Änderungen

Sachbearbeitung:

Dr.in Stefania Tomazzoni

☎ +39 0461 201 444

@: previdenza@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

Via Gazzoletti, 2 – 38122 Trient

Steuernummer 80003690221

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2014, N. 10

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori)^{1 2 3}

Art. 1 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente)

1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-*bis* dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni:⁴

- 0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;⁵
- a) l'articolo 9-*bis* del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;⁶
- b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;⁷
- c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione

¹ In B.U. 4 novembre 2014, n. 44 - Supplemento n. 1

² Gli enti, le società e le aziende di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della presente legge regionale si adeguano alle modifiche recate dall'articolo 1 della l.r. n. 16/2016 entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima (cfr. art. 2, comma 1 della l.r. n. 16/2016). I termini previsti dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 decorrono dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 16/2016 (cfr. art. 2, comma 2 della l.r. n. 16/2016).

³ Titolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁴ Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.1, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁵ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.2, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁶ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.3, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁷ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.4, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;⁸

- d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;⁹
- e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;
- f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;
- h)¹⁰
 - i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;
 - l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;¹¹
 - m) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;¹²
 - n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
 - o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

2. Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o

⁸ Lettera dapprima modificata dall'art. 8, comma 1, della l.r. 3 agosto 2015, n. 22 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.5, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁹ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), 1.6, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹⁰ Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.7, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹¹ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.8, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹² Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.9, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale.¹³

3. La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.¹⁴

4. Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

5. *(omissis)*¹⁵

6. All'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*¹⁶

b) *(omissis)*¹⁷

c) *(omissis)*¹⁸

d) *(omissis)*¹⁹

7. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni è abrogato.

8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere coerenti le disposizioni di cui al presente articolo con altre disposizioni di legge regionale o di legge provinciale in materia, può con regolamento coordinare le disposizioni contenute nel presente articolo con le disposizioni regionali o provinciali medesime.

9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 2 (Estensione del novero dei soggetti legittimati ad effettuare autenticazioni per la presentazione di progetti di legge regionale di iniziativa popolare e di richieste di referendum abrogativo di leggi regionali)

1. *(omissis)*²⁰

2. *(omissis)*²¹

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹⁴ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹⁵ Modifica il comma 2 dell'art. 7-quinquies della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

¹⁶ Modifica il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

¹⁷ Sopprime la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

¹⁸ Modifica il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

¹⁹ Sostituisce il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

²⁰ Sostituisce il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 16 luglio 1972, n. 15.

²¹ Modifica il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 24 giugno 1957, n. 11.

REGIONALGESETZ VOM 29. OKTOBER 2014, NR. 10

Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Rechtes auf Bürgerzugang, der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, sowie Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 24. Juni 1957, Nr. 11 (Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen) und vom 16. Juli 1972, Nr. 15 (Bestimmungen über das Volksbegehren bei der Bildung der Regional- und Landesgesetze), mit ihren späteren Änderungen, betreffend die Rechtssubjekte, die zur Beglaubigung der Unterschriften der Unterzeichner befugt sind^{1 2 3}

Art. 1 Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen – Bürgerzugang – Transparente Verwaltung

(1) In Erfüllung der Regelung des Rechtes auf Bürgerzugang und der Pflichten zur Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der öffentlichen Verwaltungen, die im Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 verankert sind, wenden die Region und die Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, in Bezug auf deren jeweilige Zuständigkeitsbereiche die im gesetzesvertretenden Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33 (im Folgenden: Dekret) enthaltenen Bestimmungen in dem zum Datum des Inkrafttretens des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Mai 2016, Nr. 97 geltenden Wortlaut mit Ausnahme des Art. 12 Abs. 1-bis, der Art. 15, 29, 32, der Art. 35 bis 41 und des Art. 44 erster Satz an, wobei Nachstehendes zu beachten ist:⁴

- 0a) Zwecks Förderung einer diffusen Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel sowie der Beteiligung an der öffentlichen Debatte, unter Beachtung der Angemessenheit und Effizienz der Verwaltungstätigkeit, bezieht sich der im Art. 5 Abs. 2 des Dekrets vorgesehene Bürgerzugang auf die Dokumente im Besitz der Verwaltung, die über die veröffentlichungspflichtigen hinaus gehen;⁵
- a) der Art. 9-bis des Dekrets wird ausschließlich auf die Datenbanken laut Anlage B desselben Dekrets angewandt, für deren Daten die Übermittlungspflicht seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, besteht;⁶
- b) Art. 10 des Dekretes wird mit Ausnahme des Abs. 8 Buchst. a) und c) nicht angewandt. Veröffentlicht werden ferner der Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, der Haushaltsvollzugsplan oder ähnliche Planungsdokumente sowie die Raumordnungs- und Bauleitpläne mit ihren Änderungen;⁷
- c) für die Gemeinden der Region gelten die im Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des Dekretes enthaltenen Bestimmungen nur für die Bürgermeister und die Gemeindereferenten der Gemeinden mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit Wirkung ab der ersten Neuwahl des jeweiligen Gemeinderates nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Was die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie die öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB), die Gemeindebetriebe und die Gemeindekonsortien, die Seniorenwohnheime verwalten, anbelangt, finden die

¹ Im ABl. vom 4. November 2014, Nr. 44, Beibl. Nr. 1.

² Die Körperschaften, Gesellschaften und Betriebe laut Art. 1 Abs. 1 und 2 dieses Regionalgesetzes passen sich den Änderungen laut Art. 1 des RG Nr. 16/2016 innerhalb sechs Monaten nach Inkrafttreten letztgenannten Regionalgesetzes an (vgl. den Art. 2 Abs. 1 des RG Nr. 16/2016). Die Fristen laut Art. 42 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Mai 2016, Nr. 97 laufen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des RG Nr. 16/2016 (vgl. den Art. 2 Abs. 2 des RG Nr. 16/2016).

³ Der Titel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

⁴ Der einleitende Satz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.1 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

⁵ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.2 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 eingefügt.

⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.3 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 ersetzt.

⁷ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.4 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

Bestimmungen laut Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) nur auf deren Präsidenten und Vizepräsidenten Anwendung. Es gelten die Bestimmungen laut Art. 14 des Dekrets betreffend die Inhaber von Führungsaufträgen bzw. von Organisationspositionen. Für die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern versteht man unter Organisationspositionen die Aufträge zur Amtsleitung;⁸

- d) Für Mitarbeits- oder Beratungsaufträge gelten die einschlägigen Landesbestimmungen;⁹
- e) für die Gemeinden der Region gilt anstelle der Art. 16 und 17 des Dekretes weiterhin Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2;
- f) anstelle der Maßgabe laut Art. 20 des Dekretes werden die Daten betreffend das Gesamtausmaß der Leistungsprämien sowie das Ausmaß der vom Personal und den Führungskräften durchschnittlich erzielten Prämien veröffentlicht;
- g) vom Art. 23 des Dekretes wird lediglich Abs. 1 mit Ausnahme des Buchst. b) angewandt. Anstatt der Verzeichnisse der Maßnahmen können jedenfalls die von den politischen Führungsorganen und von den Führungskräften erlassenen Maßnahmen veröffentlicht werden. Außer diesen Maßnahmen können sämtliche weiteren von den politischen Führungsorganen und den Führungskräften erlassenen Maßnahmen veröffentlicht werden, unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 3 dieses Artikels;
- h)¹⁰
- i) anstelle der Art. 26 und 27 des Dekretes wird Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen angewandt, der zuletzt durch diesen Artikel geändert wurde;
- l) hinsichtlich der Pflicht zur Veröffentlichung von öffentlichen Verträgen und Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen werden Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 und Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50 unbeschadet der einschlägigen Landesbestimmungen angewandt;¹¹
- m) im Einklang mit Art. 43 Abs. 1 erster Satz des Dekrets wird der Transparenzverantwortliche vom Exekutivorgan ernannt, das in der Regel den für die Korruptionsvorbeugung Verantwortlichen mit dieser Aufgabe betraut;¹²
- n) jeder im Dekret enthaltene Bezug auf das Unabhängige Bewertungsgremium gilt – sofern ein solches nicht vorhanden ist – als Bezug auf das Bewertungskomitee oder auf das mit ähnlichen Aufgaben betraute Organ;
- o) die im Dekret enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen der gesetzesvertretenden Dekrete vom 27. Oktober 2009, Nr. 150 und vom 30. März 2001, Nr. 165 mit ihren späteren Änderungen gelten als Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen der Regionalgesetze auf dem Sachgebiet der Ordnung des Personals der Region bzw. des Personals der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, soweit solche Bestimmungen vorgesehen sind; die Verweise auf das Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241 mit seinen späteren Änderungen gelten als Verweise auf die Regional- bzw. Landesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Verwaltungsverfahrens, sofern solche vorgesehen sind.

(2) Für die von der Region kontrollierten Betriebe und Gesellschaften sowie für die von den Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, kontrollierten Betriebe und Gesellschaften gelten – sofern vereinbar – die Bestimmungen dieses Regionalgesetzes, es sei denn, die anzuwendenden Landesbestimmungen sehen eine anderslautende Regelung für das Sachgebiet vor. Als der öffentlichen Kontrolle unterliegende Gesellschaften gelten die Gesellschaften laut dem in Anwendung des Art. 18 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124 erlassenen

⁸ Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 3. August 2015, Nr. 22 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.5 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

⁹ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.6 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

¹⁰ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.7 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 aufgehoben.

¹¹ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.8 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

¹² Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) 1.9 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 ersetzt.

gesetzesvertretenden Dekret. Dieses Regionalgesetz gilt nicht für die börsennotierten Gesellschaften laut besagtem gesetzvertretenden Dekret. Die Bestimmungen dieses Regionalgesetzes gelten überdies – sofern vereinbar – auch für die wie auch immer benannten Vereinigungen, Stiftungen und Körperschaften des privaten Rechts auch ohne Rechtspersönlichkeit der öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, mit einem Haushalt über fünfhunderttausend Euro, deren Tätigkeit im letzten Dreijahreszeitraum für mindestens zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre vorwiegend von den oben genannten öffentlichen Körperschaften finanziert wurde und in denen alle Verwaltungs- oder Führungsorgane oder Mitglieder derselben von öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, bestellt werden.¹³

(3) Die Veröffentlichung von Dokumenten, Informationen und Daten im Sinne dieses Artikels erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten. Die Verwaltungen machen im Sinne des Art. 7-*bis* Abs. 4 des Dekretes nicht einschlägige oder nicht notwendige personenbezogene Daten gemäß Fristen und Modalitäten unkenntlich, die mit der Organisationsstruktur der Verwaltung vereinbar sind, unter Berücksichtigung der Ausgabenverbotsklausel laut Art. 51 des Dekretes.¹⁴

(4) Die Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinzen betreffend die in ihre Zuständigkeit fallenden Aspekte bleiben unberührt.

(5) (...) ¹⁵

(6) Im Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) (...) ¹⁶

b) (...) ¹⁷

c) (...) ¹⁸

d) (...) ¹⁹

(7) Art. 12 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen wird aufgehoben.

(8) Zu dem einzigen Zweck, die Bestimmungen dieses Artikels mit anderen einschlägigen Regional- oder Landesbestimmungen in Einklang zu bringen, kann der Regionalausschuss die Bestimmungen dieses Artikels mit den Regional- oder Landesbestimmungen durch eine Verordnung koordinieren.

(9) Die Körperschaften, Gesellschaften und Betriebe laut Abs. 1 und 2 wenden die Bestimmungen dieses Artikels gemäß den in den Vereinbarungen im Rahmen der Vereinigten Konferenz laut Art. 1 Abs. 61 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 enthaltenen Anweisungen – sofern vereinbar – und jedenfalls binnen 180 Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorbehaltlich der Bestimmung laut Abs. 1 Buchst. c) dieses Artikels an.

(10) Die Bestimmungen dieses Artikels finden – sofern vereinbar – auch auf die Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit laut Art. 41-*bis* – 42-*bis* des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen Anwendung.

Art. 2 Weitere Rechtsobjekte, die zur Beglaubigung der Unterschriften für die Einbringung von Gesetzesvorschlägen seitens der Region aufgrund eines Volksbegehrens und die Beantragung von Referenden zur Abschaffung von Regionalgesetzen befugt sind

¹³ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 ersetzt.

¹⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

¹⁵ Ändert den Art. 7-*quinquies* Abs. 2 des RG vom 21. Juli 2000, Nr. 3.

¹⁶ Ändert den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8.

¹⁷ Hebt den Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 auf.

¹⁸ Ändert den Art. 7 Abs. 2 des RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8.

¹⁹ Ersetzt den Art. 7 Abs. 4 des RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8.

(1) (...)²⁰

(2) (...)²¹

Art. 3 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am fünfzehnten Tag nach dem Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

²⁰ Ersetzt den Art. 9 Abs. 2 des RG vom 16. Juli 1972, Nr. 15.

²¹ Ändert den Art. 5 Abs. 3 des RG vom 24. Juni 1957, Nr. 11.

**D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**L.R. 29 OTTOBRE 2014, N. 10
COME MODIFICATA DALLA LEGGE
REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 16**

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori

Art. 1

(Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente)

1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-*bis* dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni: si vedano le lettere da 0a) ad n).

Articolo 1, comma 1, lettera o):

I richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

Articolo 1, comma 3:

La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.

Articolo 1, comma 4:

Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

Articolo 1, comma 10:

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Capo I Principi generali

Art. 1 Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di

segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni

dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 2-bis

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

~~b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;~~

~~e) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;~~

Articolo 1, comma 2:

Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo.

Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento

regionale.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Art. 3

Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla

natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Art. 4
Limiti alla trasparenza

Articolo abrogato

Art. 4-bis
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo I-bis
Diritto di accesso a dati e documenti

Art. 5

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

~~2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.~~

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Articolo 1, comma 1, lettera 0a):

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5 comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il

termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5-bis

Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Art. 5-ter

**Accesso per fini scientifici ai dati elementari
raccolti per finalità statistiche**

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto

conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

- a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
- b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati

per la loro analisi e diffusione;

c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

Capo I-ter

Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti

Art. 6

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 7-bis

Riutilizzo dei dati pubblicati

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima

dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul

web.

Art. 8
Decorrenza e durata dell'obbligo di
pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1°(gradi) gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Art. 9
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare

eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Comma abrogato

Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Articolo 1, comma 1, lettera a):

L'articolo 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Art. 10
Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

~~1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.~~

~~2. Comma abrogato~~

~~3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.~~

~~4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.~~

~~5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche~~

Articolo 1, comma 1, lettera b):

Non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti.

~~amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.~~

~~6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

~~7. Comma abrogato~~

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

- a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) Lettera abrogata

~~9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.~~

Art. 11

Ambito soggettivo di applicazione

Articolo abrogato

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

~~1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.~~

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

**Obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni**

Art. 13

**Obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14

**Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e
i titolari di incarichi dirigenziali**

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi

pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere

Articolo 1, comma 1, lettera c):

Per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime.

Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio.

i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

~~Art. 15~~

~~Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza~~

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o~~

Articolo 1, comma 1, lettera d):

Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;

~~consulenza:~~

- ~~a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;~~
- ~~b) il curriculum vitae;~~
- ~~c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;~~
- ~~d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.~~

~~2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti perceptor, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.~~

~~3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.~~

~~4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni~~

~~successivi alla cessazione dell'incarico.~~

~~5. Comma abrogato~~

Art. 15-bis

Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 15-ter

Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi

1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi

ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i

Articolo 1, comma 1, lettera e):

Per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Si veda sopra l'articolo 1, comma 1, lettera e)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

~~**Art. 20**~~

~~**Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale**~~

~~1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della~~

Articolo 1, comma 1, lettera f):

In luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale.

~~premieria sia per i dirigenti sia per i dipendenti.~~

~~3. Comma abrogato~~

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
- d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali

Articolo 1, comma 1, lettera g):

L'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

dei procedimenti di:

- a) Lettera abrogata
- b) ~~scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 bis;~~
- c) Lettera abrogata
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

~~2. Comma abrogato~~

Art. 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

Comma abrogato

Art. 25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

Comma abrogato

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

~~1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge~~

Articolo 1, comma 1, lettera i):

In luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo.

~~n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.~~

~~3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.~~

~~4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.~~

~~Art. 27~~

~~Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari~~

~~1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:~~

- ~~a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;~~
- ~~b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;~~
- ~~c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;~~
- ~~d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;~~
- ~~e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;~~
- ~~f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.~~

~~2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato~~

Vedi sopra l'articolo 1, comma 1, lettera i)

~~tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.~~

Art. 28

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

~~**Art. 29**~~

~~**Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi**~~

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.~~

~~1-bis. Le pubbliche amministrazioni~~

Articolo 1, comma 1, lettera b):

..... Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti.

~~pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.~~

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

~~Art. 32~~

~~Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati~~

~~1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:~~

~~a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;~~

~~b) Lettera abrogata~~

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Art. 34

Trasparenza degli oneri informativi

Articolo abrogato

~~Art. 35~~

~~Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli~~

~~sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati~~

~~1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:~~

- ~~a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;~~
- ~~b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;~~
- ~~c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;~~
- ~~d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;~~
- ~~e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;~~
- ~~f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;~~
- ~~g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;~~
- ~~h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi~~

~~per attivarli;~~

~~i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;~~

~~l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;~~

~~m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;~~

~~n) Lettera abrogata~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.~~

~~3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:~~

~~a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;~~

~~b) Lettera abrogata~~

~~e) Lettera abrogata~~

~~Art. 36~~

~~Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici~~

~~1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.~~

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

~~Art. 37~~

~~Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture~~

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:~~

~~a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;~~

~~b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.~~

~~2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.~~

~~Art. 38~~

~~Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche~~

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.~~

~~2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate~~

Articolo 1, comma 1, lettera D):

In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;

~~sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.~~

~~2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.~~

~~Art. 39~~

~~Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio~~

~~1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:~~
a) ~~gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;~~
b) ~~Lettera abrogata~~

~~2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.~~

~~3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.~~

~~4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.~~

~~Art. 40~~

~~Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali~~

~~1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.~~

~~2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».~~

~~3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.~~

~~4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.~~

~~Art. 41~~

~~Trasparenza del servizio sanitario nazionale~~

~~1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di~~

~~tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.~~

~~1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.~~

~~2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.~~

~~3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.~~

~~4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.~~

~~5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.~~

~~6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.~~

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli

**interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione
vigente**

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) Lettera abrogata

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.

Capo VI

**Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e
sanzioni**

Art. 43

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte

Articolo 1, comma 1, lettera m):

Il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione.

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Comma abrogato

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. ~~L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.~~ I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e

Articolo 1, comma 1, lettera n):

Ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni.

valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a

carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,

del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle

informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

- a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
- b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49

Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 51

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52

Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di

trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2 della LR n. 16/2016
Norme transitorie

1. Gli enti, le società e le aziende di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla presente legge, si adeguano alle disposizioni recate dall'articolo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.
2. I termini previsti dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.¹

¹ D.Lgs. n. 97/2016:

Art. 42
Disposizioni transitorie

1. Omissis

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Allegato A al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a
		Art. 14 *
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2 *
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 *
		Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d
		Art. 15, c. 1,2,5 *
		Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2 *
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2 *
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3 *
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1 *
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2 *
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3 *
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a
		Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b
		Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c
		Art. 22, c. 2, 3
		Rappresentazione grafica
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione	Art. 35, c. 3

3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

	d'ufficio dei dati	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 *
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 *
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2 *
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1 *
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 *
		Art. 27 *
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1 *
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a
		Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38 **
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39 **
Informazioni ambientali		Art. 40 **
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

* Si vedano le deroghe specifiche introdotte dalla LR n. 10/2014 e s.m.

** Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza (articolo 1, comma 4 LR n. 10/2014 e s.m.).

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

**Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.
(articolo 9-bis)**

	Nome della banca dati	Amm. che detiene la banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
1.	Perla PA	PCM-DFP	- Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; - art. 1, co. 39-40, della legge n. 190 del 2012	Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
2.	SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62 del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
3.	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
4.	SIQuEL - Sistema Informativo Questionari Enti Locali	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005	Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
5.	Patrimonio della PA	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, della legge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
6.	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali	Corte dei conti	- Art. 1, co. 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012; - d.P.C.M. 21 dicembre 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
7.	BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF-RGS	- Art. 13 della legge n. 196 del 2009; - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 2010; - d.lgs. n. 229 del 2011; - d.lgs. n. 228 del 2011;	Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche) Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori) Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
8.	REMS (Real Estate Management System) - Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale	Demanio		Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)
9.	BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- Art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005; - art. 6-bis del d.lgs. n.	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici,

			<i>163 del 2006</i>	servizi e forniture)
10.	Servizio Contratti Pubblici	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, del <i>d.lgs. n. 163 del 2006</i>	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)